

**Convenzione  
sul divieto dell'impiego, del deposito,  
della fabbricazione e del trasferimento  
delle mine antiuomo e sulla loro distruzione**

**Conclusa a Oslo il 18 settembre 1997**

*Preambolo*

*Gli Stati Parte,*

decisi a fare cessare le sofferenze e le perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, per la maggior parte civili innocenti e senza difesa, in particolare bambini; ostacolano lo sviluppo e la ricostruzione economici; impediscono il rimpatrio dei rifugiati e delle persone dislocate sul territorio; e comportano ulteriori gravi conseguenze durante gli anni successivi alla loro posa,

convinti della necessità di fare tutto il possibile per contribuire in modo efficace e coordinato a raccogliere la sfida che rappresenta la rimozione delle mine antiuomo disseminate nel mondo e per vigilare alla loro distruzione,

desiderosi di fare tutto il possibile per fornire un'assistenza per le cure e il riadattamento delle vittime delle mine nonché per la loro reintegrazione sociale ed economica,

riconosciuto che un divieto generale delle mine antiuomo costituirebbe parimenti un'importante misura di fiducia,

lieti dell'adozione del Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella sua versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, con l'appello a tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificarlo entro brevi termini,

lieti parimenti dell'adozione, il 10 dicembre 1996, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Risoluzione 51/45 S che esorta tutti gli Stati ad impegnarsi a concludere non appena possibile i negoziati concernenti un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante per vietare l'impiego, il deposito, la fabbricazione, il trasferimento e la distruzione delle mine antiuomo,

lieti altresí delle misure di divieto, delle restrizioni e delle moratorie, decise unilateralmente o multilateralmente nel corso degli ultimi anni in merito all'impiego, al deposito e al trasferimento delle mine antiuomo,

sottolineato il ruolo della consapevolezza pubblica nel promovimento dei principi umanitari, riconoscibile nell'appello a un divieto generale delle mine antiuomo e riconosciuti gli sforzi intrapresi a tale scopo dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dalla Campagna internazionale contro le mine terrestri e da numerose altre organizzazioni non governative nel mondo intero,

ricordata la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997 che esortano la comunità internazionale a negoziare un accordo internazionale giuridicamente vincolante che vieti l'impiego, il deposito, la fabbricazione e il trasferimento delle mine antiuomo,

sottolineata l'opportunità di suscitare l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione, e decisi ad impegnarsi energicamente per promuovere la sua universalizzazione in tutti gli organismi appropriati, fra cui segnatamente le Nazioni Unite, la Conferenza sul disarmo, le organizzazioni regionali e i gruppi nonché le conferenze d'esame della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato,

visti il principio del diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti a un conflitto armato di scegliere metodi o strumenti di guerra non è illimitato, il principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materiali nonché metodi di guerra appropriati a causare sofferenze superflue, e il principio secondo cui occorre differenziare fra persone civili e combattenti,

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Art. 1**

### *Obblighi generali*

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a mai e in nessuna circostanza:
  - a) impiegare mine antiuomo;
  - b) sviluppare, fabbricare, acquistare in altro modo, depositare, conservare trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, mine antiuomo;
  - c) sostenere, incoraggiare o incitare, in qualche modo, chiunque a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo o a sorvegliare la loro distruzione, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### *Definizioni*

1. Per «mina antiuomo» si intende una mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite di un dispositivo antimanipolazione, non sono considerate mine antiuomo in quanto munite di tale dispositivo.
2. Per «mina» si intende un ordigno concepito per essere posato sopra o sotto il suolo o un'altra superficie, o in prossimità, e per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
3. Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o altra alterazione intenzionale della mina.
4. Per «trasferimento» si intende, oltre al ritiro materiale delle mine antiuomo dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la cessione di un territorio sul quale sono state posate mine antiuomo.
5. Per «zona minata» si intende una zona pericolosa a causa della presenza o della presunta presenza di mine.

## **Art. 3**

### *Eccezioni*

1. Nonostante gli obblighi generali derivanti dall'articolo 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
2. Il trasferimento delle mine antiuomo ai fini di distruzione è permesso.

#### **Art. 4**

##### *Distruzione dei depositi di mine antiuomo*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutti gli stock di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o che sottostanno alla sua giurisdizione o al suo controllo, o a sorvegliare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

#### **Art. 5**

##### *Distruzione di mine antiuomo in zone minate*

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, o ad assicurare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Ciascuno Stato Parte si impegna a identificare tutte le zone sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta e si assicura, appena possibile, che tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali si trovano mine antiuomo siano segnalate lungo il loro intero perimetro, sorvegliate e protette mediante recinzione o altrimenti al fine di impedirne effettivamente l'accesso ai civili, fino a che tutte le mine antiuomo contenute in dette zone minate siano state distrutte. Tale segnalazione dev'essere conforme almeno alle norme prescritte dal Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.

3. Se uno Stato Parte non crede di potere distruggere tutte le mine antiuomo di cui al paragrafo 1, o di sorvegliare la loro distruzione, entro il termine prescritto, può presentare, all'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d'esame, una domanda di prolungamento, fino a dieci anni, del termine fissato per la distruzione completa di siffatte mine antiuomo.

4. La domanda deve contenere:

a) la durata del prolungamento proposto;

b) spiegazioni dettagliate dei motivi che giustificano il prolungamento proposto, inclusi:

i) la preparazione e lo stadio dei lavori intrapresi nell'ambito dei programmi di sminamento nazionali,

ii) i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte per procedere alla distruzione di tutte le mine antiuomo, e

iii) le circostanze che impediscono lo Stato Parte di distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate;

c) le implicazioni umanitarie, sociali, economiche e ambientali del prolungamento; e

d) ogni altra informazione pertinente relativa al prolungamento proposto.

5. L'Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza d'esame, tenendo conto dei fattori enunciati nel paragrafo 4, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti di accordare o meno il periodo di prolungamento.

6. Siffatto prolungamento può essere rinnovato su presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 3–5 del presente articolo. Lo Stato Parte allega alla sua domanda di prolungamento supplementare ulteriori informazioni pertinenti su quanto è stato intrapreso durante il periodo di prolungamento anteriore in virtù del presente articolo.

## **Art. 6**

### *Cooperazione e assistenza internazionali*

1. Nell'adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e di ricevere, se possibile e nella misura del possibile, un'assistenza da parte di altri Stati Parte.

2. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare uno scambio per quanto possibile esteso di equipaggiamenti, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche concernenti l'applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a tale scambio. Gli Stati Parte non impongono restrizioni illegittime alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti per lo sminamento e delle informazioni tecniche corrispondenti.

3. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza per le cure alle vittime delle mine, per il loro riadattamento, per la loro reintegrazione sociale ed economica nonché per programmi di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine. Tale assistenza può essere fornita, tra l'altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, del Comitato internazionale della Croce Rossa, delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e della loro Federazione internazionale, di organizzazioni non governative e su una base bilaterale.

4. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza allo sminamento e per attività connesse. Tale assistenza può essere fornita, fra l'altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali, di organizzazioni o istituzioni non governative o su una base bilaterale, o contribuendo al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento o ad altri fondi regionali che coprono lo sminamento.

5. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza per la distruzione dei depositi di mine antiuomo.

6. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire informazioni alla banca dati concernente lo sminamento stabilita nel contesto degli organismi delle Nazioni Unite, segnatamente informazioni concernenti diversi metodi e tecniche di sminamento, nonché elenchi di periti, di organismi specializzati o di punti di contatto nazionali nel settore dello sminamento.

7. Gli Stati Parte possono chiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parte o ad altre istanze intergovernative o non governative competenti di aiutare le loro autorità a elaborare un programma nazionale di sminamento al fine di determinare, fra l'altro:

- a. l'estensione e la portata del problema delle mine antiuomo;
- b. le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all'esecuzione del programma;
- c. il numero stimato di anni necessari per distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte interessato;
- d. le attività di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine, volte a ridurre l'incidenza delle ferite o delle perdite di vite umane attribuibili alle mine;
- e. l'assistenza alle vittime di mine;
- f. la relazione fra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che partecipano all'esecuzione del programma.

8. Gli Stati Parte che procurano o ricevono un'assistenza secondo il presente articolo cooperano al fine di assicurare l'esecuzione rapida e integrale dei programmi di assistenza convenuti.

## **Art. 7**

### *Misure di trasparenza*

1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario generale delle Nazioni Unite, al piú presto, e in ogni caso al piú tardi 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato, un rapporto concernente:

- a. le misure di applicazione nazionali di cui all'articolo 9;
- b. il numero complessivo dei depositi di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, inclusa una ripartizione secondo il tipo, la quantità e, se possibile, il numero di lotti per ciascun tipo di mine antiuomo depositate;
- c. per quanto possibile, la localizzazione di tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta, incluso il massimo di precisazioni possibili sul tipo e sul quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo in ciascuna delle zone minate e la data della loro posa;
- d. il tipo e i quantitativi e, se possibile, i numeri di lotti di tutte le mine antiuomo conservate o trasferite per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche, o delle mine antiuomo trasferite ai fini di distruzione, nonché le istituzioni autorizzate da uno Stato Parte a conservare o a trasferire mine antiuomo conformemente all'articolo 3;
- e. lo stato dei programmi di riconversione o di chiusura delle installazioni di fabbricazione delle mine antiuomo;
- f. lo stato dei programmi di distruzione delle mine antiuomo di cui agli articoli 4 e 5, incluse le indicazioni dettagliate sui metodi che saranno utilizzati per la distruzione, la localizzazione di tutti i luoghi di distruzione e le norme da osservare in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- g. i tipi e i quantitativi di tutte le mine antiuomo distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato, ripartiti secondo il quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo distrutte, conformemente agli articoli 4 e 5, rispettivamente, nonché, se possibile, i numeri di lotti di ciascun tipo di mine antiuomo in caso di una distruzione conformemente all'articolo 4;
- h. le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antiuomo fabbricate, per quanto esse siano conosciute, nonché di quelle in proprietà o in detenzione dello Stato Parte interessato, inclusi, in una misura ragionevole, il genere di informazioni che possono facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine antiuomo; queste informazioni includono almeno le dimensioni, il dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che può facilitare lo sminamento; e
- i. le misure prese per avvertire al piú presto ed efficacemente la popolazione in merito a tutte le zone identificate conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 5.

2. Gli Stati Parte aggiornano annualmente, coprendo l'ultimo anno civile, le informazioni fornite conformemente al presente articolo e le comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite al piú tardi il 30 aprile di ciascun anno.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette i rapporti ricevuti agli Stati Parte.

## **Art. 8**

### *Aiuto e chiarimenti relativi all'osservanza delle disposizioni*

1. Gli Stati Parte convengono di consultarsi e di cooperare all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e di lavorare animati da uno spirito di cooperazione al fine di facilitare l'osservanza, da parte degli Stati Parte, degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione.

2. Se uno o piú Stati Parte desiderano chiarire e risolvere questioni relative all'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte possono sottoporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, una domanda di chiarimenti allo Stato Parte interessato. Tale domanda dev'essere corredata di tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati Parte si astengono da domande di chiarimenti prive di fondamento, facendo il possibile per evitare gli abusi. Lo Stato Parte che riceve una domanda di chiarimenti fornisce allo Stato Parte autore della domanda, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che potrebbero contribuire a chiarire la questione entro un termine di 28 giorni.
3. Se lo Stato Parte richiedente non riceve risposta per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite entro tale termine oppure reputa la risposta alla domanda di chiarimenti insoddisfacente, può sottoporre la questione alla prossima Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tale richiesta corredata di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di chiarimenti a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che ha il diritto di formulare una risposta.
4. In attesa della convocazione di un'Assemblea degli Stati Parte, ogni Stato Parte può chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
5. Lo Stato Parte autore della domanda può proporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, la convocazione di un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica quindi tale proposta e tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati a tutti gli Stati Parte, chiedendo loro d'indicare se sono favorevoli a un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Qualora un terzo almeno degli Stati Parte optino per tale Assemblea straordinaria entro un termine di 14 giorni da tale comunicazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca tale Assemblea straordinaria degli Stati Parte entro un nuovo termine di 14 giorni. Tale Assemblea raggiunge il quorum se la maggioranza degli Stati Parte vi assistono.
6. L'assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte, decide in primo luogo se è necessario esaminare oltre la questione, tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. L'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera al fine di prendere una decisione mediante consenso. Se, malgrado tutti questi sforzi, non si raggiunge alcun accordo, la questione è posta ai voti e la decisione è presa alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Parte cooperano pienamente con l'Assemblea degli Stati Parte oppure con l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte all'esame della questione, incluse tutte le missioni d'accertamento dei fatti autorizzate secondo il numero 8.
8. Se sono necessari chiarimenti piú estesi l'Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte autorizza l'invio di una missione d'accertamento dei fatti e ne stabilisce il mandato alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti. Lo Stato Parte sollecitato può invitare in ogni tempo una missione d'accertamento dei fatti a venire sul suo territorio. Non occorre che tale missione sia stata autorizzata da una decisione dell'Assemblea degli Stati Parte o da un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte. La missione, composta da un massimo di nove periti, designati e accreditati secondo i numeri 9 e 10, può raccogliere informazioni supplementari sul posto oppure in altri luoghi direttamente connessi al caso di presunto non osservanza e sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte sollecitato.

9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite prepara e aggiorna una lista che indica, come sono stati forniti dagli Stati Parte, i nomi e la nazionalità dei periti qualificati nonché ogni altra informazione pertinente a loro proposito; comunica tale lista a tutti gli Stati Parte. Il perito che figura sulla lista è considerato designato per tutte le missioni di accertamento dei fatti, tranne se uno Stato Parte si oppone per scritto alla sua designazione. Il perito ricusato non partecipa ad alcuna missione d'accertamento dei fatti sul territorio o in ogni altro luogo sottostante alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte che si è opposto alla sua designazione, nella misura in cui la ricusazione sia stata notificata prima della designazione del perito per tale missione.

10. Ricevuta una domanda da parte dell'Assemblea degli Stati Parte oppure di un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte, il Segretario generale delle Nazioni Unite designa, consultato lo Stato Parte sollecitato, i membri della missione, incluso il capo. I cittadini degli Stati Parte che sollecitano la missione di accertamento dei fatti, e quelli degli Stati che ne sono direttamente interessati, non possono essere designati come membri della missione. I membri della missione di accertamento dei fatti beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.

11. Dopo un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione di accertamento dei fatti si recano al più presto sul territorio dello Stato Parte sollecitato. Lo Stato Parte sollecitato prende i provvedimenti amministrativi necessari per accogliere, trasportare e alloggiare la missione. E tenuto anche a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dei membri della missione fino a quando si trovano in un territorio sottostanti al suo controllo.

12. Senza pregiudizio della sovranità dello Stato Parte sollecitato, la missione d'accertamento dei fatti può portare sul territorio dello Stato Parte sollecitato unicamente l'equipaggiamento che è esclusivamente utilizzato per la raccolta di informazioni sul caso di presunta non osservanza. Prima del suo arrivo, la missione informa lo Stato Parte sollecitato dell'equipaggiamento che intende utilizzare nel corso del suo lavoro.

13. Lo Stato Parte sollecitato fa tutto il possibile per permettere ai membri della missione d'accertamento dei fatti di discutere con tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sul caso di presunta non osservanza.

14. Lo Stato Parte sollecitato accorda alla missione d'accertamento dei fatti l'accesso a tutte le zone e a tutte le installazioni sottostanti al suo controllo dove potrebbe essere possibile rilevare fatti pertinenti relativi al caso di non osservanza in questione. Tale accesso è sottoposto ai provvedimenti che lo Stato Parte sollecitato reputa necessari per:

- a) la protezione di equipaggiamenti, d'informazioni e di zone sensibili;
- b) la protezione degli obblighi costituzionali che potrebbero incombere allo Stato Parte sollecitato relativamente ai diritti di proprietà, di perquisizione e di sequestro nonché ad altri diritti costituzionali; oppure
- c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione d'accertamento dei fatti.

Qualora adottati tali provvedimenti, lo Stato Parte sollecitato intraprende tutto quanto è ragionevolmente possibile per dimostrare con altri mezzi la sua osservanza alla presente Convenzione.

15. La missione d'accertamento dei fatti non può trattenersi più di 14 giorni sul territorio dello Stato Parte interessato e non più di 7 giorni in un sito particolare, eccetto che sia stato convenuto altrimenti.

16. Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale e non connesse con l'oggetto della missione d'accertamento dei fatti sono trattate in modo confidenziale.

17. La missione d'accertamento dei fatti comunica le sue conclusioni, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea degli Stati Parte o all'Assemblea straordinaria degli Stati Parte.

18. L'Assemblea degli Stati Parte, o l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte esamina tutte le informazioni pertinenti, segnatamente il rapporto presentato dalla missione d'accertamento dei fatti e può domandare allo Stato Parte sollecitato di adottare provvedimenti al fine di rimediare alla situazione di non osservanza entro il termine impartito. Lo Stato Parte sollecitato presenta un rapporto sui provvedimenti presi in risposta a tale domanda.

19. L'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare agli Stati Parte interessati provvedimenti e mezzi per meglio chiarire o risolvere la questione esaminata, segnatamente l'avvio di procedure adeguate secondo il diritto internazionale. Qualora l'inosservanza sia imputabile a circostanze che esulano dal controllo dello Stato Parte sollecitato, l'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare provvedimenti adeguati, segnatamente il ricorso ai provvedimenti di cooperazione di cui all'articolo 6.

20. L'Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera per adottare le decisioni di cui ai numeri 18 e 19 mediante consenso o, se questo non è possibile, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.

#### **Art. 9**

##### *Provvedimenti di applicazione nazionale*

Ogni Stato Parte prende tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e di altro tipo, compresa l'irrogazione di sanzioni penali, al fine di prevenire e reprimere ogni attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione che sarebbe condotta da persone, o su un territorio sottostante alla sua giurisdizione o al suo controllo.

#### **Art. 10**

##### *Composizione delle controversie*

1. Gli Stati Parte si consultano e cooperano per comporre ogni controversia che potesse sopraggiungere relativamente all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ogni Stato Parte può portare tale controversia dinanzi all'Assemblea degli Stati Parte.

2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla composizione delle controversie mediante ogni mezzo che valuta adeguato, inclusa l'offerta dei suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte in lite ad avviare la procedura di composizione di loro scelta e raccomandando un limite per la durata della procedura convenuta.

3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sull'aiuto e sui chiarimenti relativi all'osservanza delle sue disposizioni.

#### **Art. 11**

##### *Assemblea degli Stati Parte*

1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare ogni questione riguardante l'applicazione o l'attuazione della presente Convenzione, compresi:

- a) il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
- b) le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
- c) la cooperazione e l'assistenza internazionali secondo l'articolo 6;
- d) lo sviluppo di tecnologie di sminamento;
- e) le domande degli Stati Parte in virtù dell'articolo 8; e

- f) le decisioni associate alle domande degli Stati Parte previste all'articolo 5.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima Assemblea degli Stati Parte entro un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca annualmente le successive assemblee fino alla prima Conferenza d'esame.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte secondo le condizioni disciplinate nell'articolo 8.
4. Gli Stati che non sono Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a queste assemblee in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.

## **Art. 12**

### *Conferenze d'esame*

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza d'esame cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le Conferenze d'esame successive sono convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite se uno o più Stati Parte lo domandano, sempre che l'intervallo tra le Conferenze d'esame non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione sono invitati a ogni Conferenza d'esame.
2. La Conferenza d'esame ha i seguenti scopi:
- a) riesaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
  - b) valutare la necessità di convocare Assemblee supplementari degli Stati Parte menzionati al numero 2 dell'articolo 11 e determinare l'intervallo tra tali assemblee;
  - c) adottare decisioni relative alle domande degli Stati Parte previste all'articolo 5; e
  - d) adottare nel suo rapporto finale, se necessario, conclusioni relative all'applicazione della presente Convenzione.
3. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a ogni Conferenza d'esame in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.

## **Art. 13**

### *Emendamenti*

1. Entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre in ogni tempo emendamenti alla stessa. Ogni proposta d'emendamento è comunicata al Depositario che la rende nota all'insieme degli Stati Parte e raccoglie il loro parere riguardo all'opportunità di convocare una Conferenza d'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Depositario, al più tardi 30 giorni dopo la comunicazione della proposta, il suo accordo per procedere a un esame più approfondito, il Depositario convoca una Conferenza d'emendamento cui sarà invitato l'insieme degli Stati Parte.

2. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati ad assistere a ogni Conferenza d'emendamento in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.
3. La Conferenza d'emendamento ha luogo immediatamente dopo un'Assemblea di Stati Parte o una Conferenza d'esame, a meno che una maggioranza degli Stati Parte non chieda che si riunisca prima.
4. Ogni emendamento alla presente Convenzione è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti alla Conferenza d'emendamento. Il Depositario comunica ogni emendamento così adottato agli Stati Parte.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati Parte della presente Convenzione che l'hanno accettato, quando una maggioranza di Stati Parte ha depositato gli strumenti di accettazione presso il Depositario. In seguito entra in vigore per ogni altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento d'accettazione.

#### **Art. 14**

##### *Costi*

1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Assemblee straordinarie degli Stati Parte, delle Conferenze d'esame e delle Conferenze d'emendamento sono assunte dagli Stati Parte e dagli Stati che non sono contraenti della presente Convenzione e che partecipano a tali assemblee o conferenze secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
2. I costi occasionati dal Segretario generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 e i costi di tutte le missioni d'accertamento dei fatti sono assunti dagli Stati Parte secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

#### **Art. 15**

##### *Firma*

La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, è aperta alla firma di tutti gli Stati a Ottawa, Canada, dal 3 al 4 dicembre 1997, e presso la Sede delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

#### **Art. 16**

##### *Ratifica, accettazione, approvazione o adesione*

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Firmatari.
2. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario.

#### **Art. 17**

##### *Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue quello nel corso del quale è stato depositato il 40° strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione dopo la data del deposito del 40° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

#### **Art. 18**

##### *Applicazione a titolo provvisorio*

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, dichiarare che ne applica, a titolo provvisorio, il paragrafo 1 dell'articolo 1 in attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

#### **Art. 19**

##### *Riserve*

Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

#### **Art. 20**

##### *Durata e ritiro*

1. La presente Convenzione ha durata illimitata.
2. Ogni Stato Parte ha diritto, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, di ritirarsi dalla presente Convenzione. Deve notificare tale ritiro a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro include una spiegazione completa delle ragioni del ritiro.
3. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di ritiro da parte del Depositario. Tuttavia, se all'espiazione di tali sei mesi, lo Stato Parte che si ritira è impegnato in un conflitto armato, il ritiro non avrà effetto prima del termine di tale conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Parte della presente Convenzione non ha alcuna conseguenza sul dovere degli Stati di continuare ad adempiere le loro obbligazioni in virtù delle regole pertinenti del diritto internazionale.

#### **Art. 21**

##### *Depositario*

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione dai presenti.

#### **Art. 22**

##### *Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Oslo il 18 settembre 1997.

*(Seguono le firme)*

## Campo d'applicazione il 13 settembre 2005

( \* Riserve )

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Afghanistan	11 settembre 2002 A	1° marzo 2003
Albania	29 febbraio 2000	1° agosto 2000
Algeria	09 ottobre 2001	1° aprile 2001
Andorra	29 giugno 1998	1° marzo 1999
Angola	05 luglio 2002	1° gennaio 2003
Antigua e Barbuda	03 maggio 1999	1° novembre 1999
Argentina*	14 settembre 1999	1° marzo 2000
Australia*	14 gennaio 1999	1° luglio 1999
Austria*	29 giugno 1998	1° marzo 1999
Bahamas	31 luglio 1998	1° marzo 1999
Bangladesh	06 settembre 2000	1° marzo 2001
Barbados	26 gennaio 1999	1° luglio 1999
Belarus	03 settembre 2003 A	1° febbraio 2004
Belgio	04 settembre 1998	1° marzo 1999
Belize	23 aprile 1998	1° marzo 1999
Benin	25 settembre 1998	1° marzo 1999
Bhutan	18 agosto 2005 A	1° febbraio 2006
Bolivia	09 giugno 1998	1° marzo 1999
Bosnia e Erzegovina	08 settembre 1998	1° marzo 1999
Botswana	01 marzo 2000	1° settembre 2000
Brasile	30 aprile 1999	1° ottobre 1999
Bulgaria	04 settembre 1998	1° marzo 1999
Burkina Faso	16 settembre 1998	1° marzo 1999
Burundi	22 ottobre 2003	1° aprile 2004
Cambogia	28 luglio 1999	1° gennaio 2000
Camerun	19 settembre 2002	1° marzo 2003
Canada*	03 dicembre 1997	1° marzo 1999
Capo Verde	14 maggio 2001	1° novembre 2001
Ciad	06 maggio 1999	1° novembre 1999
Cile*	10 settembre 2001	1° marzo 2002
Cipro	17 gennaio 2003	1° luglio 2003
Colombia	06 settembre 2000	1° marzo 2001
Comore	19 settembre 2002 A	1° marzo 2003
Congo (Brazzaville)	04 maggio 2001 A	1° novembre 2001
Congo (Kinshasa)	02 maggio 2002 A	1° novembre 2002

Costa Rica	17 marzo 1999	1° settembre 1999
Côte d'Ivoire	30 giugno 2000	1° dicembre 2000
Croazia	20 maggio 1998	1° marzo 1999
Danimarca	08 giugno 1998	1° marzo 1999
Dominica	26 marzo 1999	1° settembre 1999
Ecuador	29 aprile 1999	1° ottobre 1999
El Salvador	27 gennaio 1999	1° luglio 1999
Eritrea	27 agosto 2001 A	1° febbraio 2002
Estonia	12 maggio 2004 A	1° novembre 2004
Etiopia	17 dicembre 2004	1° giugno 2005
Figi	10 giugno 1998	1° marzo 1999
Filippine	15 febbraio 2000	1° agosto 2000
Francia	23 luglio 1998	1° marzo 1999
Gabon	08 settembre 2000	1° marzo 2001
Gambia	23 settembre 2002	1° marzo 2003
Germania	23 luglio 1998	1° marzo 1999
Ghana	30 giugno 2000	1° dicembre 2000
Giamaica	17 luglio 1998	1° marzo 1999
Giappone	30 settembre 1998	1° marzo 1999
Gibuti	18 maggio 1998	1° marzo 1999
Giordania	13 novembre 1998	1° maggio 1999
Grecia*	25 settembre 2003	1° marzo 2004
Grenada	19 agosto 1998	1° marzo 1999
Guatemala	26 marzo 1999	1° settembre 1999
Guinea	08 ottobre 1998	1° aprile 1999
Guinea equatoriale	16 settembre 1998 A	1° marzo 1999
Guinea-Bissau	22 maggio 2001	1° novembre 2001
Guyana	05 agosto 2003	1° febbraio 2004
Honduras	24 settembre 1998	1° marzo 1999
Irlanda	03 dicembre 1997	1° marzo 1999
Islanda	05 maggio 1999	1° novembre 1999
Italia	23 aprile 1999	1° ottobre 1999
Kenya	23 gennaio 2001	1° luglio 2001
Kiribati	07 settembre 2000 A	1° marzo 2001
Lesotho	02 dicembre 1998	1° giugno 1999
Lettonia	01 luglio 2005 A	1° gennaio 2006
Liberia	23 dicembre 1999 A	1° giugno 2000
Liechtenstein	05 ottobre 1999	1° aprile 2000
Lituania*	12 maggio 2003	1° novembre 2003
Lussemburgo	14 giugno 1999	1° dicembre 1999
Macedonia	09 settembre 1998 A	1° marzo 1999
Madagascar	16 settembre 1999	1° marzo 2000

Malawi	13 agosto 1998	1° marzo 1999
Malaysia	22 aprile 1999	1° ottobre 1999
Maldives	07 settembre 2000	1° marzo 2001
Mali	02 giugno 1998	1° marzo 1999
Malta	07 maggio 2001	1° novembre 2001
Mauritania	21 luglio 2000	1° gennaio 2001
Maurizio*	03 dicembre 1997	1° marzo 1999
Messico	09 giugno 1998	1° marzo 1999
Moldova	08 settembre 2000	1° marzo 2001
Monaco	17 novembre 1998	1° maggio 1999
Mozambico	25 agosto 1998	1° marzo 1999
Namibia	21 settembre 1998	1° marzo 1999
Nauru	07 agosto 2000 A	1° febbraio 2001
Nicaragua	30 novembre 1998	1° maggio 1999
Niger	23 marzo 1999	1° settembre 1999
Nigeria	27 settembre 2001 A	1° marzo 2002
Niue	15 aprile 1998	1° marzo 1999
Norvegia	09 luglio 1998	1° marzo 1999
Nuova Zelanda*	27 gennaio 1999	1° luglio 1999
Paesi Bassi	12 aprile 1999	1° ottobre 1999
Panama	07 ottobre 1998	1° aprile 1999
Papua Nuova Guinea	28 giugno 2004 A	1° dicembre 2004
Paraguay	13 novembre 1998	1° maggio 1999
Perù	17 giugno 1998	1° marzo 1999
Portogallo	19 febbraio 1999	1° agosto 1999
Qatar	13 ottobre 1998	1° aprile 1999
Regno Unito*	31 luglio 1998	1° marzo 1999
Akrotiri e Dhekelia	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Anguilla	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Bermuda	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Guernsey	03 aprile 2002	3 aprile 2002
Isola di Man	03 aprile 2002	3 aprile 2002
Isole Caimane	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Isole Turche e Caicos	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Isole Vergini britanniche	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001

Jersey	03 aprile 2002	3 aprile 2002
Montserrat	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Terra antartica britannica	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	04 dicembre 2001	4 dicembre 2001
Rep. Centrafricana	08 novembre 2002 A	1° maggio 2003
Repubblica Ceca*	26 ottobre 1999	1° aprile 2000
Repubblica Dominicana	30 giugno 2000	1° dicembre 2000
Romania	30 novembre 2000	1° maggio 2001
Ruanda	08 giugno 2000	1° dicembre 2000
Saint Kitts e Nevis	02 dicembre 1998	1° giugno 1999
Saint Lucia	13 aprile 1999	1° ottobre 1999
Saint Vincent e Grenadine	01 agosto 2001	1° febbraio 2002
Salomone, Isole	26 gennaio 1999	1° luglio 1999
Samoa	23 luglio 1998	1° marzo 1999
San Marino	18 marzo 1998	1° marzo 1999
Santa Sede	17 febbraio 1998	1° marzo 1999
São Tomé e Príncipe	31 marzo 2003	1° settembre 2003
Seicelle	02 giugno 2000	1° dicembre 2000
Senegal	24 settembre 1998	1° marzo 1999
Serbia e Montenegro*	18 settembre 2003 A	1° marzo 2004
Sierra Leone	25 aprile 2001	1° ottobre 2001
Slovacchia	25 febbraio 1999	1° agosto 1999
Slovenia	27 ottobre 1998	1° aprile 1999
Spagna	19 gennaio 1999	1° luglio 1999
Sudafrica*	26 giugno 1998	1° marzo 1999
Sudan	13 ottobre 2003	1° aprile 2004
Suriname	23 maggio 2002	1° novembre 2002
Svezia*	30 novembre 1998	1° maggio 1999
Svizzera*	24 marzo 1998	1° marzo 1999
Swaziland	22 dicembre 1998	1° giugno 1999
Tagikistan	12 ottobre 1999 A	1° aprile 2000
Tanzania	13 novembre 2000	1° maggio 2001
Thailandia	27 novembre 1998	1° maggio 1999
Timor-Leste	07 maggio 2003 A	1° novembre 2003
Togo	09 marzo 2000	1° settembre 2000
Trinidad e Tobago	27 aprile 1998	1° marzo 1999
Tunisia	09 luglio 1999	1° gennaio 2000


Turchia	25 settembre 2003 A	1° marzo 2004
Turkmenistan	19 gennaio 1998	1° marzo 1999
Uganda	25 febbraio 1999	1° agosto 1999
Ungheria*	06 aprile 1998	1° marzo 1999
Uruguay	07 giugno 2001	1° dicembre 2001
Venezuela	14 aprile 1999	1° ottobre 1999
Yemen	01 settembre 1998	1° marzo 1999
Zambia	23 febbraio 2001	1° agosto 2001
Zimbabwe	18 giugno 1998	1° marzo 1999

### **Dichiarazione della Svizzera**

#### *Dichiarazione relativa all'articolo 18*

«La Svizzera applica a titolo provvisorio l'articolo 1 numero 1 della Convenzione fino all'entrata in vigore della stessa».

I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.



**Internet Service**

**<http://www.internetsv.info>**